

AAG / STC - U.O Gare e Appalti/GF

OGGETTO: AVVISO DI RICERCA IMMOBILE PER LOCAZIONE PASSIVA - INDAGINE DI MERCATO

Ricerca immobile da condurre in locazione passiva da adibire a sede della Sottosezione di Polizia Stradale per l'effettuazione del servizio di vigilanza nel tratto autostradale tra il km 0+000 (Svincolo di Fisciano) e il km 58+000 (Svincolo di Sicignano degli Alburni) della A2 Autostrada del Mediterraneo.

Responsabile del Procedimento: Arch. Maurilio Bruni. Revoca in autotutela dell'Avviso di Indagine di Mercato prot. n. 0093768 dell'8/02/2023

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile

VISTA l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appalti con codice 0000239147;

VISTE le vigenti Procedure di Qualità Aziendali adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001;

VISTA la Procura Speciale conferita dal Presidente di Anas S.p.A. in data 11.09.2020 – Rep n° 84724 a Rogito n. 24063 del Notaio Dott. Paolo Castellini, notaio in Roma;

PREMESSA

- con **Awiso prot. n. 0093768 dell'8/02/2023** pubblicato sul sito istituzionale di ANAS S.p.A., sull'albo pretorio dei Comuni con svincoli autostradali nel tratto interessato e su un quotidiano locale, è stata avviata un'indagine di mercato finalizzata alla ricerca di un immobile da condurre in locazione passiva da adibire a sede della Sottosezione di Polizia Stradale per l'effettuazione del servizio di vigilanza nel tratto autostradale tra il km 0+000 (Svincolo di Fisciano) e il km 58+000 (Svincolo di Sicignano degli Alburni) della A2 Autostrada del Mediterraneo;
- il **termine di scadenza** per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 09/03/2023;
- con nota interna del 24/02/2023, a firma congiunta del Responsabile del Supporto Tecnico e del Responsabile Area Gestione Rete Autostrada del Mediterraneo, è stato chiesto di procedere alla revoca del suddetto Avviso pubblico;
- la richiesta di revoca si fonda sulla **rinnovata e diversa valutazione dei requisiti minimi** inderogabili che deve possedere **l'immobile oggetto di locazione**, emersa da sopravvenienze ed ulteriori approfondimenti condotti di concerto con la Polizia Stradale, che renderebbero la prestazione descritta nell'Avviso di Indagine di Mercato inidonea a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l'avvio della procedura;

CONSIDERATO

Struttura Territoriale Calabria

Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro T [+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106 Pec anas.calabria@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 | Iscr. R.E.A. 1024951 | P.IVA 02133681003 | C.F. 80208450587





- che, in via generale, **la revoca** dei provvedimenti amministrativi, disciplinata dall'art.21-quinquies della legge n. 241 del 1990, si configura come lo **strumento dell'autotutela decisoria** preordinato alla rimozione, **con efficacia ex nunc di un atto ad efficacia durevole**, in esito a una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia;
- che i **presupposti del valido esercizio dello** *ius poenitendi* sono definiti dal citato art. 21-quinquies con formule lessicali volutamente "generiche" e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e nella **rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario** (tranne che per i provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici) *(Consiglio di Stato n. 5026/2016)*;
- che, pertanto, la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di "esigenze di interesse pubblico , che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Napoli Sez. n. 1646/2012; TAR Trentino Trento, n. 228/2009)" (TAR Napoli n. 5368/2019), che rendono l'appalto non più corrispondente alle esigenze dell'amministrazione (TAR Torino n. 308/2022; TAR Campania n. 7512/2022);
- che prima dell'aggiudicazione definitiva l'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato, senza neppure dovere sottostare alle forme ed alle regole dell'autotutela decisoria (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 107/2019); pertanto, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, senza neppure operare un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338; TAR Napoli n. 5368/2019);
- che, inoltre, nelle determinazioni di revoca, la valutazione dell'interesse pubblico consiste in un apprezzamento discrezionale non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che non risulti viziato sul piano della legittimità per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza (TAR Napoli n. 5368/2019);
- che, nel caso di specie, non si è neppure in presenza di un bando di gara in senso proprio, bensì di un''indagine di mercato" che costituisce soltanto "una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio" (Consiglio di Stato, n. 3344/2014; TAR Campania, Napoli, n. 481/2018) e, in quanto tale, non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura (ANAC Linee Guida n. 4/2016, parte 5, paragrafo 5.1.2; Consiglio di Stato, n. 1789/2006).
- che, in ogni caso, anche l'Avviso di Indagine prot. n. 0093768 dell'8/02/2023 prevede che *"La presente indagine riveste solo carattere di analisi preliminare finalizzata all'individuazione sul mercato immobiliare privato di un immobile idoneo all'uso dell'Ufficio della Sottosezione di Polizia Stradale già di Eboli. Le proposte che perverranno non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione.*

Quest'ultima si riserva la **facoltà di non selezionare alcuna offerta**, laddove si presentino le condizioni di legge, o di selezionare una o più offerte ritenute idonee alle finalità della presente indagine.

È fatto salvo il diritto per l'Amministrazione di recedere dalla procedura in qualunque momento e senza obbligo di motivazione.

Nessun diritto sorge in capo all'offerente per effetto della presentazione della domanda di partecipazione. L'offerente si impegna a tener ferma la proposta per il termine di 18 mesi, decorrente dalla scadenza del



presente avviso pubblico. In ogni caso l'Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata che sarà acquisita agli atti e non verrà restituita".

VISTI

- l'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in ordine alla revoca del provvedimento amministrativo;
- l'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui l'amministrazione può sempre esercitare i "poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti";
- l'art. 3 della Legge n. 241/1990, in ordine alla motivazione del provvedimento amministrativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DISPONE

- La revoca in autotutela dell'AVVISO DI RICERCA IMMOBILE PER LOCAZIONE PASSIVA INDAGINE DI MERCATO - prot. n. 0093768 dell'8/02/2023 - e di tutti gli atti successivi e derivati, finalizzato alla ricerca di un immobile da condurre in locazione passiva da adibire a sede della Sottosezione di Polizia Stradale per l'effettuazione del servizio di vigilanza nel tratto autostradale tra il km 0+000 (Svincolo di Fisciano) e il km 58+000 (Svincolo di Sicignano degli Alburni) della A2 Autostrada del Mediterraneo;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di ANAS S.p.A., sull'albo pretorio dei Comuni con svincoli autostradali nel tratto interessato e su un quotidiano locale.

Il Responsabile della Struttura Territoriale Ing. Francesco CAPORASO